



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovanni Battista Martini"
~ Bologna ~

Decreto Direttoriale n. 990

Bologna, 04 marzo 2019

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2003, n. 132;

VISTO lo Statuto del Conservatorio di musica "G.B. Martini" di Bologna, in particolare l'art. 21 ("La Consulta degli Studenti");

VISTO il Regolamento Elettorale Generale, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta n. 4 del 5 maggio 2010;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 8 del 19/2/2019 recante modifiche al Regolamento Elettorale Generale.

CONSIDERATA la prossima scadenza del mandato dei membri del Consiglio Accademico in carica per il triennio 2016/2019;

DECRETA

Articolo 1 (Indizione elezioni)

1. Sono indette per il giorno martedì 21 maggio **2019** le elezioni dei componenti il Consiglio Accademico per il triennio 2019/2022.
2. Il seggio elettorale, stabilito presso la sede del Conservatorio "G.B. Martini", sita in Bologna alla Piazza Rossini n. 2, resterà aperto ininterrottamente negli orari che verranno stabiliti e resi noti dalla commissione elettorale.

Articolo 2 (Rappresentanze da eleggere per la costituzione del Consiglio Accademico e durata del mandato)

1. Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. N. 132/2003, il Consiglio accademico è composto da 13 membri, di cui 10 elettivi (da eleggersi nel corpo docente) e 3 non elettivi (il Direttore e due studenti designati dalla Consulta degli Studenti).
2. Il Consiglio Accademico dura in carica 3 anni; i membri elettivi sono nominati con Decreto del Direttore.

Articolo 3 (Elettorato attivo e passivo)

1. L'elettorato attivo spetta a tutti i docenti in servizio attivo presso il Conservatorio, con incarico a tempo indeterminato, nonché ai supplenti annuali su posti in organico disponibili e/o vacanti.
2. L'elettorato passivo per i componenti scelti nel corpo docente spetta ai docenti che siano in ruolo all'atto della presentazione della domanda e che siano in servizio presso il Conservatorio di Bologna, con almeno 5 anni di anzianità nei Conservatori.
3. Gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo sono resi pubblici tramite affissione agli Albi del Conservatorio, non oltre 10 giorni dalla nomina della Commissione.

Articolo 4 (Candidature)

Le candidature devono essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del giorno **27 aprile 2019**, mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità.

1. La dichiarazione di candidatura può essere fatta pervenire al Conservatorio a mano ovvero a mezzo pec all'indirizzo conservatoriobologna@pec.it La documentazione consegnata a mano dovrà essere depositata presso l'Ufficio Protocollo, che rilascia immediata ricevuta, al candidato o a persona dallo stesso incaricata. Nel caso di consegna tramite pec, farà fede l'ora di invio.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini"
~ Bologna ~

2. I candidati che lo ritengano opportuno potranno presentare il proprio curriculum che esponga anche le competenze ritenute utili per lo svolgimento delle funzioni di componente il Consiglio Accademico. Tale curriculum sarà pubblicato all'Albo del Conservatorio, ove la candidatura venga ritenuta ammissibile.
3. Le candidature presentate entro i termini stabiliti dal comma 1 sono raccolte dal Direttore, e per esso dall'Ufficio del Personale Docente, nella persona della sig.ra Giorgia Cristofori, che le trasmette alla Commissione Elettorale, la quale verifica i requisiti di eleggibilità, e in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.
4. Non può presentare candidatura colui il quale ha già ricoperto la carica di consigliere per due mandati consecutivi.
5. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo il termine di cui al comma 1.
6. Il ritiro di una candidatura può essere effettuato in ogni momento, mediante comunicazione scritta al Direttore che la notifica alla Commissione Elettorale e ne informa l'elettorato con comunicazione affissa all'Albo.
7. I candidati non ammessi hanno la facoltà di produrre formale reclamo alla Commissione Elettorale entro tre giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati. Entro i successivi due giorni, la Commissione deciderà in merito.
8. Le candidature sono rese pubbliche mediante affissione all'Albo del Conservatorio.
9. In una data compresa tra il settimo e trentesimo giorno antecedente alla data fissata per le votazioni, sarà convocato un Collegio dei Docenti per consentire ai candidati, che lo ritenessero opportuno, l'illustrazione del proprio programma.

Articolo 5 (Ufficio elettorale e Commissione Elettorale)

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 24 e 25 del Regolamento Elettorale Generale vigente, la Commissione Elettorale e l'Ufficio Elettorale saranno individuati dal Collegio dei Docenti.

Articolo 6 (Preferenze e validità delle elezioni)

1. Per l'elezione dei membri del Consiglio Accademico, l'elettore può esprimere fino a 8 preferenze. Ai sensi dell'art. 30, comma 2, dello Statuto la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Q
2. Qualora, al termine dello scrutinio, non sia possibile, per qualsiasi motivo, chiudere la procedura di elezione, sarà indetto un secondo scrutinio in conformità all'art. 29 del regolamento Elettorale Generale.

Articolo 7 (Nomina degli eletti)

1. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.
2. Il Direttore con proprio decreto nominerà i docenti nel Consiglio Accademico che assumono la carica entro 5 giorni dalla data della nomina.

Articolo 8 (Designazione della componente studentesca)

1. Per quanto attiene l'elezione della componente studentesca all'interno del Consiglio Accademico, si fa espresso rinvio a quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento Elettorale Generale ad oggi vigente.
2. L'elettorato attivo spetta ai soli membri della Consulta degli Studenti.
3. L'elettorato passivo per i componenti del Consiglio Accademico scelti tra gli studenti spetta a tutti gli studenti iscritti al Conservatorio di età superiore ai 18 anni.

Articolo 9 (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto trovano applicazione le disposizioni contenute nello Statuto del Conservatorio e nel Regolamento Elettorale Generale.

Articolo 10 (Ricorsi)

1. Avverso le decisioni adottate dall'Ufficio Elettorale è ammesso ricorso, entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione sull'Albo e da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento o alla loro riforma, alla



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini"
~ Bologna ~

- Commissione Elettorale, che decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.
2. Avverso le decisioni adottate dalla Commissione elettorale è ammesso ricorso, entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione sull'Albo - da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento per soli motivi di legittimità - al Presidente del Conservatorio, che lo decide in via definitiva nei successivi cinque giorni.
 3. Contro le decisioni adottate dalla Commissione Elettorale e del Presidente del Conservatorio, ai sensi dei precedenti commi, è ammesso ricorso presso la competente Autorità giurisdizionale.

Prot. 1685/IV/4/1

IL DIRETTORE
(M° Vincenzo De Felice)